

TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DOMICILIAZIONE DEI SOCI E DURATA

1. E' costituita, nella forma giuridica speciale della società per azioni di cui all'art. 113, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la società per azioni denominata:

"AREZZO TELEMATICA S.P.A.".

La società potrà agire sotto la denominazione sintetica: **"AR.TEL. S.P.A."**.

2. Vista la particolarità dell'attività propria della società e le specificità del modello organizzativo-gestionale riferibile alla normativa speciale di cui all'art. 113, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, azionisti della stessa potranno essere solo soggetti pubblici ed in particolare enti pubblici territoriali **o non territoriali ed i consorzi di bonifica** che accettino di affidare ad essa, per il territorio di rispettiva competenza, i servizi descritti nell'oggetto sociale. Ne consegue che della società non potranno in futuro entrare a far parte soggetti privati o comunque soggetti diversi da quelli suddescritti e ciò nemmeno a seguito di operazioni straordinarie quali fusione, scissione, trasformazione eterogenea e non.

3. La società ha sede nel Comune di Arezzo.

4. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie della società, nei limiti di territorialità di cui al comma precedente e della diretta strumentalità delle stesse alla migliore erogazione dei servizi pubblici gestiti, in autoproduzione, per l'ente o gli enti soci, compete all'assemblea dei soci.

5. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, s'intende ad ogni effetto quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica attuale.

6. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto qualunque attività affine o connessa alla realizzazione, gestione e manutenzione di reti telematiche e progettazione, sviluppo, produzione, promozione, gestione e commercializzazione di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni, indirizzati a pubbliche amministrazioni ed ai servizi di istituto dalle stesse fornite a cittadini ed imprese, nonché l'assunzione da soggetti pubblici di:

- incarichi relativi a studi, ricerche, consulenze, progettazione, direzione e collaudo lavori;
- studi e progetti di assetto territoriale e di urbanistica in genere, meccanica delle terre;
- ricerche, progetti e consulenze di impianti nel settore delle energie alternative o complementari e, più in generale, dei risparmi energetici;

- ricerche, progetti e consulenze relativamente ad impianti nel settore del disinquinamento, dell'agricoltura, della zootecnica ed in genere nel campo della valorizzazione delle risorse ambientali;
 - rilievi topografici, tracciamenti stradali, rilievi aerofotogrammetrici, restituzione di mappe, banca dati territoriali, progettazioni stradali ed ogni altra attività connessa e similare;
 - studi di impatto ambientale;
 - più in generale, qualunque altro incarico rientrante nel campo dell'ingegneria ambientale, civile, industriale e mineraria, della relativa impiantistica anche di sicurezza, dell'architettura, della georingegneria e di ingegneria integrata o di cosiddetta "consulting engineering", i relativi servizi di indagini, prove e controlli, restando comunque esclusa ogni attività di produzione di beni;
 - realizzazione di sistemi informatici per l'elaborazione e gestione di banche dati relative a progetti.
- La società, per la realizzazione dello scopo sociale, potrà operare in tutti i settori attinenti alla gestione dei servizi pubblici, nel rispetto dei principi della legislazione in materia, dalle norme attuative regionali e fatte salve le necessarie determinazioni da parte delle autorità competenti.

Nell'ambito di quanto sopra, la società svolgerà le seguenti altre attività:

- la promozione e la realizzazione di progetti informatici - telematici innovativi, partecipando altresì a programmi di ricerca e sviluppo in collaborazione con imprese ed enti pubblici;
- la progettazione, la costruzione, il riordino, la gestione e la manutenzione di opere, impianti e reti informatiche coerenti con lo scopo sociale, fornendo assistenza e formazione in tutti i processi tecnici inerenti l'interconnessione a mezzo reti telematiche - informatiche;
- lo sviluppo ed il commercio del software di base, standard ed applicativo;
- la raccolta, la conservazione, il trattamento e l'elaborazione di dati per la pubblica amministrazione;
- lo svolgimento di tutte le attività necessarie e/o connesse alla gestione tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa dei servizi di cui sopra.

La società potrà infine, ai fini del perseguimento del proprio scopo sociale:

- 1) assumere partecipazioni in organismi aventi fini analoghi;
- 2) compiere qualsiasi operazione finanziaria, industriale, mobiliare ed immobiliare, utile o opportuna, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa l'utilizzazione di sovvenzioni da parte di soggetti pubblici e/o privati, di organizzazioni comunitarie ed internazionali, al fine del conseguimento dell'oggetto sociale.

La società ha inoltre come scopo:

- lo sviluppo e la gestione di sistemi di trasmissione digitale terrestre;
- lo svolgimento di attività di formazione e orientamento e di compiti di agenzia formativa;
- ricerca, sviluppo, realizzazione, installazione, commercializzazione e gestione di sistemi di telecomunicazioni di ogni genere, compresi quelli utili alla localizzazione dei veicoli, alla verifica ed

il controllo delle carte di credito, servizi di telefonia, vocale, di immagini e dati nonché rivendita di capacità per trasmissione voci, immagini e dati;

- la costruzione e la manutenzione di impianti di telecomunicazione;
- la vendita, la locazione ed il noleggio di macchine per l'elaborazione dati, hardware e software, compresi componenti ed accessori, nonché la fornitura di materiale ausiliario, ivi compresa la locazione di impianti ed attrezzature per video-conferenze e di impianti telematici in genere;
- la redazione, la pubblicazione e la diffusione di periodici e pubblicazioni in genere.
- le altre attività economiche accessorie, purché direttamente strumentali alle attività e/o alle funzioni amministrative degli enti soci, coerenti con l'oggetto sociale fondamentale.

2. La società, può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito e mandati; acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato, di customer satisfaction ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

3. La società può assumere partecipazioni in altre società, ad eccezione di quelle di cui ai capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del Codice Civile, aventi oggetto analogo, affine o strumentale al proprio.

4. Tutte le predette attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e dei criteri di efficienza ed efficacia previsti dalle vigenti disposizioni pubblicistiche, conformandosi ai principi di pubblico interesse nella gestione dei pubblici servizi, nonché alle specifiche normative settoriali che li disciplinano e alle disposizioni in materia di carta dei servizi pubblici. In particolare, le attività di natura finanziaria e dovranno comunque risultare conformi anche alle specifiche del modello societario «in house providing», come desumibili dalle normative e dalle direttive comunitarie vigenti di tempo in tempo.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI

E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 3 - CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 169.450,00 (centosessantanovemilaquattrocentocinquanta virgola zero zero), diviso in n. 169.450 (centosessantanovemilaquattrocentocinquanta) azioni del valore nominale di un Euro ciascuna.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

Con delibera dell'assemblea dei soci in data 5 febbraio 2008, è stato deliberato un aumento, scindibile, del capitale sociale fino ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).

2. E' vietata, in ogni caso, la costituzione in pegno ovvero in usufrutto delle azioni.

ARTICOLO 4 - FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. Sia in sede di costituzione della società che di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile circa l'obbligatorietà di eseguire i conferimenti in danaro.

2. Potrà essere iscritto a libro soci solo l'ente pubblico territoriale **o non territoriale ed i consorzi di bonifica che provvedano ad affidare o concedere alla società l'esercizio dei servizi che rientrano nella loro attività tipica.** Nel caso in cui un socio revochi o non rinnovi l'affidamento o la concessione alla società dei servizi detti lo stesso dovrà rendersi contestualmente disponibile a cedere le sue azioni agli altri soci secondo il valore determinato sulla scorta dei criteri dettati per il recesso.

ARTICOLO 5 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. In caso di trasferimento delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per «trasferimento» si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette azioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti;

b) le azioni ed i relativi diritti d'opzione, non possono essere date in pegno, né su di essi potrà essere costituita alcuna forma di garanzia.

2. Qualora non venga esercitato il diritto di prelazione di cui sopra, il trasferimento per atto tra vivi di azioni, di diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o di diritti di prelazione di azioni inoptate è subordinato al gradimento dei soci non alienanti.

Le condizioni che devono sussistere per il rilascio del gradimento sono le seguenti:

· l'acquirente deve essere un ente **rientrante nella previsioni dell'articolo 1** che provveda ad affidare o dare in concessione alla società, contestualmente, l'esercizio dei servizi che rientrano **nella sua attività tipica.**

3. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare per iscritto la propria intenzione all'organo amministrativo, illustrando l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.

4. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve attivare senza indugio la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento. I soci decidono con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, senza computare la partecipazione del socio richiedente il gradimento. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, l'organo

amministrativo deve comunicare per iscritto al socio alienante il gradimento al trasferimento della partecipazione o illustrare le ragioni per le quali il gradimento è negato. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso.

5. Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, l'alienante ha il diritto di recedere dalla società, secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

ARTICOLO 6 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

2. In ogni caso in cui la legge o il presente statuto prevedano il diritto di prelazione sulle azioni, ai fini della valutazione delle stesse si renderà applicabile l'art. 2437-ter del C.C.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 7 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. L'Assemblea ordinaria ha competenza sulle materie che le sono riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

A. l'approvazione del bilancio;

B. la nomina di tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo;

C. la determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci;

D. la delibera dell'eventuale azione di responsabilità nei confronti di amministratori e dei sindaci;

E. L'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili per importi superiori a quelli indicati nell'art. 25 che segue.

ARTICOLO 8

1. L'Assemblea dovrà altresì essere convocata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, sub 5), per l'esercizio di specifica attività autorizzatoria al compimento di atti ovvero di qualsivoglia operazione preliminare, di competenza del consiglio di amministrazione, inerente le seguenti decisioni:

a) esame ed approvazione del budget annuale, da presentarsi a cura del consiglio di amministrazione entro il termine massimo del 28 febbraio di ogni anno. Il documento dovrà essere soggetto a revisione entro il 30 settembre di ogni anno; L'obbligo di predisporre il budget annuale e la relativa revisione decorrerà dall'esercizio 2009.

b) acquisizione e/o dismissione di partecipazioni societarie o in altri organismi associativi, per quote pari o superiori al 20% del capitale sociale o del fondo di dotazione;

- c) ogni altro atto gestionale il cui valore superi i 500.000 euro, intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento funzionale e/o finalistico tra di essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di euro 500.000;
- d) la stipulazione di «patti parasociali» in società partecipate di cui agli articoli 2341-bis e ter del codice civile.

ARTICOLO 9 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.
2. Oltre che con le modalità di cui all'art. 2366 del C.C., l'assemblea può essere altresì convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) all'indirizzo (anche di fax e posta elettronica) risultante dal libro soci e purché con forme idonee a garantirne la certezza di ricezione da parte del destinatario.
3. L'Assemblea è validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e di controllo. In questo caso i soci potranno opporsi alla discussione degli argomenti di cui non si ritengono adeguatamente informati.
4. L'assemblea è convocata, di norma, presso la sede sociale. Quando particolari esigenze lo esigano potrà essere convocata anche altrove, purché nel Comune dove ha sede la società ovvero in quello di uno degli enti territoriali soci.

ARTICOLO 10 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti titolati a norma delle disposizioni del codice civile e del presente statuto, che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

ARTICOLO 11 - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato. La delega può essere conferita anche per più assemblee.

ARTICOLO 12 - PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice presidente, se nominato, ovvero al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.
2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea, che potrà anche essere un dipendente della società, a maggioranza semplice del capitale presente. Il segretario svolge le proprie funzioni in via permanente, sino a revoca o dimissioni. Il segretario

cessa automaticamente dalla carica in corrispondenza con il rinnovo dell'Organo amministrativo e può essere riconfermato.

3. Ove prescritto dalla legge le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio, all'uopo incaricato dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 13 - QUORUM

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla Legge.

ARTICOLO 14 - IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

ASSEMBLEARI

1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta da ciascun socio avente diritto di voto rispetto alla deliberazione impugnata, indipendentemente dalla percentuale del capitale sociale posseduta.

ARTICOLO 15 – ASSEMBLEE SPECIALI

1. Si riuniscono in assemblee speciali, al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle determinazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie (quali ad esempio quelle previste dagli artt. 2349 e 2353 del Codice Civile);

b) per ciascuna emissione i titolari di obbligazioni;

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate all'assemblea.

3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica l'art. 2415 del Codice Civile.

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA

SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 16 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, al consiglio di amministrazione, composto da un numero di membri non inferiori a 3 e non superiori a 5, compreso il Presidente e il Vicepresidente. Qualora sopravvenute norme di legge imponessero una diversa composizione quantitativa del consiglio di amministrazione, le stesse dovranno considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni del presente statuto.

2. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo. In mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

3. In caso di revoca anticipata del Presidente del Consiglio di amministrazione si rende applicabile il disposto di cui all'art. 2386, 4 comma, in ordine alla conseguente e necessitata cessazione anticipata dell'intero consiglio. Tale disposizione non si applica alla fattispecie delle

dimissioni o della decadenza, nel qual caso si rendono invece applicabili le ordinarie norme civilistiche di sostituzione. Laddove decada l'intero consiglio ovvero venga contestualmente meno la maggioranza degli amministratori, si applicherà, ai fini della ricostituzione dell'Organo decaduto, il comma 5 del predetto art. 2386 del codice civile.

4. L'assemblea degli azionisti determina i compensi degli amministratori e dei sindaci.

5. L'assemblea degli azionisti può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 17 – ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si riunisce, di norma, nella sede sociale tutte le volte che il presidente (o l'Amministratore unico) lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 24 ore prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purché idoneo a garantire certezza nell'avviso di ricezione da parte del destinatario.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e può deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

5. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione.

6. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, nonché quelle di generale funzionamento dell'organo, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare, tra l'altro:

- la data dell'adunanza;

- anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

- su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

- le modalità e il risultato delle votazioni;

- deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;

10. Ove prescritto dalla legge, e pure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, in relazione alla natura ed all'oggetto dell'atto da compiere, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

11. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza o videoconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 18 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo amministrativo gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato dei poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente statuto, per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

a) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative cogenti.

ARTICOLO 19 – PRESIDENTE

1. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Egli coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Sovrintende al buon funzionamento dell'azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'operato del direttore generale.

3. Esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.

4. Esercita tutte le funzioni previste dalla Legge e dal presente Statuto.
5. Il Presidente, in caso di comprovata necessità, indifferibilità ed urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli sottoposti a preventiva autorizzazione assembleare a mente del presente statuto, da sottoporre a successiva ratifica del consiglio stesso, nella prima adunanza successiva e comunque entro il termine perentorio di 60 giorni dall'adozione del provvedimento.
6. La mancata ratifica nei termini suddetti comporta la decadenza del provvedimento. In tal caso il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad adottare i necessari atti di regolarizzazione degli effetti prodotti nel periodo di vigenza del provvedimento.
7. Il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 20 – RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza legale e generale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al Vice Presidente, all'Amministratore unico ovvero agli Amministratori delegati nei limiti dei poteri ad essi attribuiti.
2. L'organo amministrativo può, relativamente ai soli atti per i quali non occorra sentire l'assemblea dei soci, nominare procuratori speciali e può altresì deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società.
3. la rappresentanza negoziale è attribuita anche al Direttore Generale, laddove nominato.
4. Resta comunque in capo al Presidente del consiglio di amministrazione ovvero all'Amministratore unico, qualora nominato, la rappresentanza processuale a mente delle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 20 bis – AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più Amministratori Delegati cui affidare i vari settori amministrativi e/o gestionali della società.
2. Il Consiglio nomina altresì un Segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

ARTICOLO 21 – DIRETTORE GENERALE

1. Un direttore generale potrà essere nominato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21 BIS - COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Comitato Tecnico scientifico, composto da un numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) membri che durano in carica tre anni, tenendo conto della necessità di rappresentanza delle aree applicative, scientifiche e tecniche in cui la società svolge la propria attività e degli specifici interessi degli Enti soci. Il Comitato è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione, formula proposte operative in ordine all'attuazione dei fini consortili. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato può avvalersi di commissioni di

esperti per specifici problemi. Alle sedute del Comitato possono partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Vice Presidenti, ove nominati, l'Amministratore Delegato, se nominato ed il Direttore Generale.

ARTICOLO 22 – COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci.
2. I membri nominati debbono avere i requisiti di legge per lo svolgimento delle funzioni di sindaco ed essere revisori dei conti iscritti negli appositi elenchi previsti dalla Legge.
3. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.
4. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente, con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 24 ORE prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purché idoneo a garantire certezza nell'avviso di ricezione da parte del destinatario. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 23 – CONTROLLO CONTABILE

1. Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, nei casi consentiti dalla legge.
2. Non possono essere incaricati del controllo contabile, e se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies.
3. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo preposto, in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società ed è consultabile a norma di legge.

ARTICOLO 24 – DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE

1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 1, del codice civile, può esser fatta da ogni socio titolare di azioni ordinarie.
2. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

TITOLO V – OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 25 – OBBLIGAZIONI

L'emissione di obbligazioni non convertibili, ai sensi dell'articolo 2410 e seguenti del codice civile, è deliberata dall'Organo Amministrativo se di importo non superiore al 20% del capitale sociale sottoscritto e versato.

2. In nessun caso potranno essere emessi titoli obbligazionari convertibili in qualsivoglia forma configurati.

TITOLO VI – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 26 – ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
 - a. il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, anche oltre il limite di cui all'art. 2430 se deliberato dall'assemblea;
 - b. il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, fatta salva ogni diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VII – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 27 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. La società si scioglie, altresì, in ipotesi di revoca totale dei servizi affidati in house providing ovvero in difetto di nuovo affidamento a scadenza.
2. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia collegiale.

TITOLO VIII – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 28 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorga fra i soci, ovvero tra i soci e la società, comunque non afferente alla gestione dei servizi pubblici locali (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero), ovvero ancora tra l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o tra i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.
2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale, su richiesta di una qualunque delle parti interessate ovvero di uno qualunque dei soci.

ARTICOLO 29 – FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia, sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 30 – COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto o consentito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e/o risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite dotate di firma digitale ovvero altro strumento, comunque idoneo ad acclarare inequivocabilmente l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

ARTICOLO 31 – COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.